

«Norme in materia di spettacolo.»

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 34 DEL 18 AGOSTO 2004

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 117 del Titolo V della Costituzione, definisce gli obiettivi, le funzioni dei soggetti istituzionali, le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisuali, successivamente denominate "spettacolo".

Art. 2.

(Principi e finalità)

1. La Regione riconosce lo spettacolo, nelle sue diverse manifestazioni, quale momento fondamentale della promozione culturale, della cultura civile e dello sviluppo economico e ne valorizza la crescita anche attraverso gli strumenti della promozione integrata. Tutela inoltre le specifiche tradizioni e vocazioni dello spettacolo, favorisce processi innovativi, persegue il pluralismo culturale, garantisce la qualità artistica, promuove la razionalizzazione e il coordinamento di attività e istituzioni.

2. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, al fine di valorizzare lo spettacolo e l'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.

Art. 3.

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. In particolare:

a) promuove e sostiene la produzione e la distribuzione delle attività di spettacolo di rilevanza nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria;

b) promuove lo sviluppo dell'imprenditoria dello spettacolo, con particolare riguardo per quella giovanile;

c) definisce, anche sulla base delle proposte degli enti locali, indirizzi programmatici per il restauro, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale dei teatri e la costituzione di nuovi spazi dello spettacolo, anche con riferimento alle opportunità offerte dalla

legislazione nazionale e dai programmi dell'Unione europea;

d) promuove la cultura dello spettacolo, anche prevedendo progetti comuni con soggetti pubblici e privati;

e) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale artistico e tecnico dello spettacolo, in raccordo con la programmazione regionale in materia;

f) svolge le funzioni di Osservatorio dello spettacolo tramite il competente Servizio della Direzione regionale cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro, anche in collaborazione con gli enti locali, gli operatori dello spettacolo, gli istituti di ricerca pubblici e privati, per effettuare rilevazioni, analisi e ricerche, valutare la situazione dei diversi comparti dello spettacolo, verificare l'efficacia dell'intervento regionale;

g) costituisce, in collaborazione con i comuni e le province, l'Archivio dei giovani artisti umbri, con funzioni di supporto, documentazione, informazione e promozione della creatività giovanile in tutte le discipline artistiche, favorendo il raccordo dell'Archivio con strutture analoghe già operanti sul territorio nazionale e dell'Unione europea;

h) documenta le attività musicali in Umbria, acquisisce, conserva e diffonde i materiali sonori su ogni tipo di supporto e la letteratura musicale, avvalendosi della Fonoteca regionale "Oreste Trotta". Per il perseguimento delle finalità suddette, interagisce con gli istituti di educazione musicale di ogni ordine e grado, con le università, con le istituzioni musicali e gli artisti dell'Umbria;

i) promuove il territorio regionale quale sede di produzioni e di iniziative cinematografiche e televisive avvalendosi del Comitato "Umbria film commission", istituito con atto notarile del 16 luglio 2002.

2. La Regione promuove la realizzazione di circuiti volti a diffondere lo spettacolo nei piccoli comuni e nelle fasce di utenza marginali dell'Umbria.

3. La Regione, anche su indicazione degli enti locali, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, per promuovere iniziative che valorizzano il loro rapporto con il territorio.

Art. 4.

(Funzioni e compiti delle province)

1. Le province promuovono e sostengono, anche in collaborazione con i comuni, lo spettacolo di rilevanza locale e non professionistico nelle sue diverse espressioni. In particolare:

a) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed all'attività di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo;

b) promuovono la produzione, la distribuzione e la diffusione dello spettacolo attraverso la messa in rete dei piccoli teatri, con particolare riguardo alla ricerca, alla sperimentazione ed alla formazione del pubblico;

c) promuovono, anche in collaborazione con i comuni, la diffusione e lo sviluppo delle

attività di spettacolo nelle scuole;

d) promuovono la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9.

Art. 5.

(Funzioni e compiti dei comuni)

1. I comuni:

a) possono partecipare in forma diretta o convenzionata, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed al funzionamento di soggetti stabili operanti nel settore dello spettacolo;

b) promuovono e realizzano, nell'ambito della programmazione regionale per lo spettacolo, il restauro, l'adeguamento funzionale delle sedi destinate ad attività di spettacolo, la qualificazione delle attrezzature e l'innovazione tecnologica, in funzione della valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;

c) collaborano con l'Osservatorio regionale dello spettacolo, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);

d) collaborano con le province a sostenere la diffusione e la crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, secondo quanto previsto dalla l.r. n. 9/2004, e delle attività di spettacolo di rilevanza locale.

Art. 6.

(Piano regionale per lo spettacolo)

1. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione - DAP - e in armonia con la programmazione regionale di settore attinente, approva il Piano regionale per lo spettacolo su proposta della Giunta, formulata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

2. Il Piano ha durata triennale e continua ad applicarsi fino alla approvazione del successivo.

3. Il Piano stabilisce in particolare:

a) le finalità generali dell'intervento regionale nel settore e le priorità tra i diversi tipi di iniziative, attività e progetti;

b) le modalità operative con cui gli enti locali, gli operatori e i soggetti dello spettacolo, secondo il principio della sussidiarietà, interagiscono all'interno del sistema regionale dello spettacolo;

c) le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.

4. Il Piano regionale per lo spettacolo è attuato attraverso il Programma annuale per lo spettacolo.

Art. 7.

(Programma annuale per lo spettacolo)

1. Il Programma annuale per lo spettacolo, approvato dalla Giunta regionale, attua il Piano triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale. In particolare:

- a) indica le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi;
 - b) definisce le iniziative culturali e promozionali che coinvolgono i soggetti dello spettacolo e riguardano l'intero territorio regionale;
 - c) individua le iniziative della Regione di cui al comma 2;
 - d) ripartisce le risorse finanziarie previste dal piano regionale tra:
 - 1) la quota di finanziamento dei progetti e delle attività conformi alle previsioni di cui all'articolo 8;
 - 2) la quota di finanziamento dei progetti di iniziativa della Regione di cui al comma 2;
 - 3) il finanziamento delle funzioni conferite alle province.
 - e) privilegia le iniziative che favoriscono l'utilizzo di personale artistico umbro;
 - f) favorisce le iniziative e le attività capaci di contribuire significativamente alla promozione dell'immagine dell'Umbria all'estero.
2. La Regione può realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, iniziative di rilevante interesse per il perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 8.

(Benefici finanziari)

1. La Regione concede benefici finanziari a favore dei soggetti individuati al comma 2, per progetti contraddistinti da:

- a) particolare qualità e validità culturale delle iniziative;
- b) natura professionistica delle attività realizzate.

2. Possono accedere ai benefici finanziari:

- a) i teatri, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni operanti nel settore dello spettacolo;
- b) i festival, le rassegne e manifestazioni similari;
- c) le compagnie teatrali di prosa e di danza, le formazioni e le istituzioni musicali.

3. I soggetti richiedenti i benefici finanziari devono avere sede legale ed operare stabilmente nel territorio regionale da almeno tre anni.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità per la assegnazione ed erogazione dei benefici finanziari nonché le procedure per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione degli interventi.
5. Le province concedono benefici finanziari a favore di soggetti operanti nel campo dello spettacolo, con riferimento alle attività inerenti le funzioni e i compiti ad esse conferiti dall'articolo 4, disciplinandone con norme regolamentari l'organizzazione e la gestione.
6. Condizione vincolante ai fini dell'accesso ai benefici finanziari è il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
7. I soggetti destinatari dei benefici finanziari previsti dalla presente legge sono tenuti a fornire dati e informazioni utili ai fini delle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

Art. 9.

(Comitato scientifico)

1. La Giunta regionale istituisce un Comitato scientifico composto da non più di cinque esperti in materia di spettacolo, designati dalla stessa Giunta regionale e nominati con decreto del Presidente della Regione.
2. Il Comitato scientifico, che dura in carica fino al termine della legislatura, svolge funzioni consultive in relazione alla valutazione dei progetti proposti a contributo regionale e all'individuazione della rilevanza locale, nazionale e internazionale delle attività di spettacolo.
3. Ai componenti il Comitato scientifico non residenti a Perugia, spettano il rimborso spese di viaggio e l'eventuale indennità di missione previsti per i dirigenti regionali.
4. Non possono essere nominati membri del Comitato scientifico i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori e i direttori artistici di organismi che svolgono attività imprenditoriali pubbliche o private nel settore dello spettacolo sul territorio regionale.
5. Le modalità di funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 10.

(Fondo di garanzia)

1. La Regione, avvalendosi di GEPAFIN S.p.a., promuove la costituzione di un Fondo di garanzia cofinanziato da enti pubblici, operatori dello spettacolo e altri soggetti privati, ai fini della prestazione di garanzie sussidiarie per agevolare l'accesso al credito degli operatori stessi.

Art. 11.

(Abrogazione e norme finali)

1. Sono abrogate le leggi regionali:

a) 23 aprile 1980, n. 31;

b) 20 gennaio 1981, n. 7;

c) 2 maggio 1983, n. 11;

d) 26 aprile 1985, n. 26;

e) 29 aprile 1991, n. 9;

f) 17 novembre 1994, n. 36;

g) 24 giugno 1998, n. 22.

2. È abrogato il regolamento regionale 2 novembre 1998, n. 35.

3. Le norme di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro compimento.

Art. 12.

(Norme regolamentari)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emanate norme per la sua attuazione.

Art. 13.

(Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2004 al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d) e dall'articolo 9 si fa fronte con le risorse stanziare dalla legge finanziaria regionale 2004 con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.005 che assume la nuova denominazione "Interventi a sostegno dello spettacolo", attraverso l'utilizzazione delle risorse previste dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 per il finanziamento, per l'anno 2004, della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 (U.P.B. 10.1.004 - cap. 990, 991, 993).

2. Per le finalità di cui al comma 1 per l'esercizio 2004 è altresì autorizzata la spesa di 250.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi a sostegno dello spettacolo".

3. Al finanziamento dell'onere di 250.000,00 euro di cui al comma 2, si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2003 denominata "Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.

4. La disponibilità relativa all'anno 2003 di cui al comma 3 è iscritta nella competenza dell'anno 2004 in attuazione dell'articolo 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

5. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10 della presente legge si fa fronte a partire dall'esercizio 2004 con le risorse stanziare dalla legge finanziaria regionale 2004 con imputazione alla unità previsionale di base 10.2.003 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la denominazione "Interventi a favore del sistema regionale dello spettacolo".

6. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa, per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 14.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio per la sua approvazione il piano triennale di cui all'articolo 6 entro il 31 dicembre 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 6 agosto 2004

IL VICE PRESIDENTE
LIVIANTONI

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa dei Consiglieri Zaffini e Modena, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 23 ottobre 2002, atto consiliare n. 1413 (VII^a Legislatura).
- Assegnato per il parere alla III^a Commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali – igiene e sanità – istruzione – cultura – sport" il 24 ottobre 2002.

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Maddoli, deliberazione n. 2029 del 22 dicembre 2003, atto consiliare n. 1970 (VII^a Legislatura).
- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti III^a "Servizi e politiche sociali – igiene e sanità-istruzione – cultura – sport", in sede referente e I^a

“Affari istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali”, in sede consultiva, l’8 gennaio 2004.

– Espletata sugli atti una audizione, con i soggetti individuati dalla Commissione, che si è svolta in data 30 aprile 2004.

– La III^a Commissione consiliare permanente ha unificato la discussione sugli atti suddetti, scegliendo come testo base quello proposto dalla Giunta regionale. Per l’esame abbinato dei testi e per la conseguente elaborazione di una nuova proposta è stata istituita apposita Sottocommissione che si è riunita il 22 e il 24 giugno 2004.

– Testo licenziato dalla III^a Commissione consiliare permanente il 19 luglio 2004, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Consigliere Antonini per la maggioranza e dal Vice Presidente Sebastiani per la minoranza (Atto n. 1970-1413/BIS).

– Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 27 luglio 2004, deliberazione n. 404.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Nota all’art. 1:

– Si riporta il testo dell’art. 117 del Titolo V della parte seconda della Costituzione della Repubblica italiana promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), come modificato dall’art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248):

«Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

Nota all'art. 4, comma 1, lett. d):

– La legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, recante “Promozione della cultura musicale bandistica e corale” è pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 21 luglio 2004.

Nota all'art. 5, comma 1, lett. d):

– Per la legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 si veda la nota all'art. 4, comma 1, lett. d).

Nota all'art. 6, comma 1:

– Il testo dell'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 5

Concertazione e partenariato istituzionale e sociale.

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli Enti locali, attraverso le conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e con riferimento all'attività del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della medesima legge.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.».

Note all'art. 11, commi 1 e 2:

– La legge regionale 23 aprile 1980, n. 31, recante “Interventi della Regione per il sostegno delle attività musicali”, è pubblicata nel B.U.R. 30 aprile 1980, n. 26.

– La legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, recante “Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali”, è pubblicata nel B.U.R. 28 gennaio 1981, n. 6.

– La legge regionale 2 maggio 1983, n. 11, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7”, è pubblicata nel B.U.R. 6 maggio 1983, n. 30.

– La legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, recante “Modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7. Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali”, è pubblicata nel B.U.R. 30 aprile 1985, n. 45.

– La legge regionale 29 aprile 1991, n. 9, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7. Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali”, è pubblicata nel B.U.R. 8 maggio 1991, n. 22.

– La legge regionale 17 novembre 1994, n. 36, recante “Ulteriore modificazione della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7. Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali”, è pubblicata nel B.U.R. 23 novembre 1994, n. 53.

– La legge regionale 24 giugno 1998, n. 22, recante “Ulteriori modificazioni della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7. Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali”, è pubblicata nel B.U.R. 1 luglio 1998, n. 42.

– Il regolamento regionale 2 novembre 1998, n. 35, recante “Criteri e modalità, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'applicazione della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali”, è pubblicato nel B.U.R. 18 novembre 1998, n. 68.

Note all'art. 13, commi 1, 3, 4 e 6:

- La legge regionale 14 aprile 2004, n. 3, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Legge finanziaria 2004”, è pubblicata nel S.S. n .1 al B.U.R. 14 aprile 2004, n. 15.
- La legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Legge finanziaria 2003”, è pubblicata nel S.S. n .1 al B.U.R. 2 aprile 2003, n. 14.
- Per la legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, si vedano le note all’art. 11, commi 1 e 2.
- Il testo degli artt. 27, comma 3, lett. c) e 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis;

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.

Art. 29

Fondi speciali.

Omissis.

4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

Omissis.».